Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
IL COMMISSARIO

Roma, 17/5/2011

FILT CGIL
Segreteria nazionale
fax 06/44076435

FIT CISL
Segreteria nazionale
fax 06/44286328

UILTRASPORTI
Segreteria nazionale
fax 06/86207747

UGL Trasporti
Segreteria nazionale
fax 06/44236330

ORSA TRASPORTI
Segreteria nazionale
fax 06/44104333

FAISA
Segreteria nazionale
fax 010/4207980

FAST CONFSAL FERROVIE
Segreteria nazionale
fax 06/89535976

ASSTRA
fax 06/68603555

ANAV
fax 06/4821204

ASSOLOMBARDA
fax 02/58304507

ANCP
fax 06/8540292

CONFETRA
fax 06/8415576

FEDERTRASPORTO/AGENS
fax 06/5903987

FISE
fax 06/5919955

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
fax 06/44234159

e p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
fax 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
fax 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
fax 06/67793543-68997064

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. 37462
Prot. n. 7569/RU
Settore: TPL

Oggetto: Delibera del 13 aprile 2010 n. 10/245 sulla concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario – Nota sindacale del 14 gennaio 2011.

Comunico che a seguito della nota del 2 marzo 2011, ancorché rimasta priva di esito concreto, e sulla scorta dei (pochi) dati acquisiti, ho sottoposto alla Commissione la problematica segnalata con la nota in oggetto.

Ne è emerso che, pur comprendendo l'aspirazione delle OO.SS. ad effettuare, in attesa che si giunga ad una disciplina specifica dello sciopero nel nuovo settore unico della mobilità, uno sciopero congiunto degli addetti al Trasporto Pubblico Locale e del Trasporto Ferroviario senza incorrere nel divieto di concomitanza vigente nei due settori, le soluzioni prospettate non appaiono praticabili in via generale senza entrare in conflitto con la regolamentazione in oggetto, giacché:

a) nella prima ipotesi, l'individuazione delle fasce orarie all'interno delle quali si dovrebbe collocare lo sciopero del Trasporto Pubblico Locale extraurbano (6.00-9.00 e 18.00-21.00) non tiene conto delle fasce orarie concordate a livello locale, che sono estremamente diversificate in ragione alle esigenze dell'utenza;
b) nella seconda ipotesi, invece, si ravvisa una criticità che consiste nella sovrapposizione dell'astensione, seppure per un breve intervallo orario (dalle ore 21.00, quando avrebbe inizio lo sciopero del Trasporto Ferroviario, alle ore 24.00, orario in cui avrebbe termine lo sciopero del Trasporto Pubblico Locale extraurbano), nei due servizi alternativi.

La seconda soluzione, senz'altro preferibile e nonostante l'esperimento consentito in occasione dello sciopero del 31 marzo e 1 aprile 2011 non abbia fornito particolari indicazioni, deve dunque essere riformulata in modo tale da evitare, sia pure parzialmente, la contemporanea astensione di servizi fra loro alternativi e ciò sarebbe possibile, ad esempio, invertendo l'ordine delle astensioni consecutive.

Infatti, solo ove la proclamazione di sciopero prevedesse, per prima, l'astensione degli addetti al Trasporto Ferroviario (dalle ore 21.00 del giorno precedente alle ore 21.00 del giorno successivo), ed a seguire quella degli addetti al Trasporto Pubblico Locale (dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno successivo), essa troverebbe compiuta rispondenza alla disciplina vigente nei rispettivi settori.

La rimodulazione di una eventuale astensione in tal senso conseguirebbe due importanti obiettivi: i lavoratori appartenenti ai due settori non subirebbero alcuna limitazione nell'esercizio del diritto di sciopero ed, al contempo, l'utenza interessata da entrambe le astensioni non sarebbe sottoposta ad alcun disagio ultrattivo rispetto a quello che naturalmente deriva dall'azione di sciopero in ciascuno dei settori.

Resta confermato quanto osservato dallo scrivente nel corso dell'audizione del 6 dicembre 2010 al riguardo di particolari situazioni legate alle diverse realtà locali che potrebbero rendere problematica l'applicazione della regola generale, e cioè che, laddove tale ipotesi avesse a verificarsi, sarà onere delle Organizzazioni proclamanti segnalare le peculiarità delle singole fattispecie, di modo che la Commissione possa valutare, di volta in volta, se le particolari condizioni locali possano far ritenere ardua l'applicabilità della regola generale ed astratta e, pertanto, giustificare l'inapplicabilità della regolamentazione al caso concreto.

IL COMMISSARIO
(Avv. Prof. Nunzio Finelli)